



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 21/07/2014
Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017
Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 19/12/2018
Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2020
Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 30/09/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 3
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 3
Art. 5 - Soggetto attivo	pag. 3
Art. 6 - Presupposto impositivo e definizioni	pag. 4
Art. 7 - Soggetti passivi	pag. 4
Art. 8 - Superficie degli immobili	pag. 5
Art. 9 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	pag. 5
Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	pag. 6
Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	pag. 7
Art. 12 - Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati	pag. 8
Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	pag. 8
Art. 14 - Istituzioni scolastiche statali	pag. 9
Art. 15 - Determinazione della tariffa del tributo	pag. 9
Art. 16 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 10
Art. 17 - Piano finanziario	pag. 10
Art. 18 - Articolazione delle tariffe del tributo	pag. 11
Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche	pag. 11
Art. 20 - Tariffa per le utenze non domestiche	pag. 11
Art. 21 - Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 11
Art. 22 - Obbligazione tributaria	pag. 12
Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche	pag. 12
Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche	pag. 13
Art. 25 - Riduzioni per distanza dal punto di raccolta e per mancato svolgimento del servizio	pag. 14
Art. 26 - Agevolazioni e ulteriori riduzioni o esenzioni	pag. 14
Art. 26 bis – Misure agevolative straordinarie per l'anno 2020 conseguenti all'emergenza covid-19	pag. 15
Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	pag. 16
Art. 28 - Tributo giornaliero	pag. 16
Art. 29 - Tributo provinciale	pag. 17
Art. 30 - Riscossione ordinaria	pag. 17
Art. 31 - Dichiarazione TARI	pag. 17
Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag. 18
Art. 33 - Funzionario Responsabile	pag. 19
Art. 34 – Verifiche, accertamenti e riscossione coattiva	pag. 19
Art. 35 - Sanzioni	pag. 20
Art. 36 - Rimborsi	pag. 21
Art. 37 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni	pag. 21
Art. 38 - Importi minimi e misura annua degli interessi	pag. 21
Art. 39 - Trattamento dei dati personali	pag. 21
Art. 40 - Norme di rinvio	pag. 21
Art. 41 - Entrata in vigore	pag. 21
Allegato A) Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	pag. 22
Allegato B) Limiti quantitativi conferimento rifiuti assimilati agli urbani	pag. 24
Allegato C) Categorie di utenze non domestiche	pag. 25

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dal 1° gennaio 2014 dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Restano valide, in base a quanto stabilito dal c. 738, art. 1, Legge n. 160 del 27/12/2019, le disposizioni di legge relative alla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) previste all'art. 1, c. 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia, per quanto attiene alla nozione e alla classificazione dei rifiuti, alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione delle sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie che possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nonché per l'individuazione delle modalità, criteri qualitativi e quantitativi, procedure di accertamento per l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si rinvia al Regolamento Consortile del Consorzio Casalese Rifiuti - Consorzio di Bacino, di cui il Comune di Moncalvo fa parte, ed elencati nella tabella che si allega al presente Regolamento sotto la lettera A). A tale regolamento si rinvia per tutto quanto non definito nel presente regolamento.
2. La quantità di rifiuti assimilati è fissata dal Consorzio Casalese Rifiuti nello stesso Regolamento con indicazione puntuale dei kg di rifiuto conferibili differenziati per ogni tipologia di attività compresa nell'elenco di cui al D.P.R. 158/99. Si riporta nell'allegato B) al presente Regolamento, l'elenco dettagliato dei quantitativi conferibili.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale (articoli 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 - Presupposto impositivo e definizioni

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi almeno su tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree ove si svolgono attività economiche, ad utilizzo anche discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, manifestazioni varie ed attività similari.
3. Per utenze domestiche si intendono le superfici destinate a civile abitazione, inclusi i locali pertinenziali alle case di civile abitazione. La residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti.
4. Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, ossia locali ed aree, destinate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, direzionali, agricole, altre attività produttive in genere, comunità, associazioni. Per questa tipologia di utenze la presunzione di cui al comma precedente, ad eccezione della residenza anagrafica, può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
5. Le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche se condotte da persona fisica priva, nel Comune, di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esenzioni o riduzioni della tassa, salvo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 del presente regolamento.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione parziale di un'unità immobiliare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Superficie degli immobili

1. Ai sensi dell'art.1, commi 645 e 648 della Legge n. 147/2013 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde, per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art.1 Legge 147/2013, potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del comune, delle nuove superfici.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per le unità immobiliari non a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Per gli impianti di autolavaggio si considera l'area di proiezione della copertura ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 12 mq per punto di erogazione servizi (acqua e aspirazione).
6. Per i campeggi la superficie assoggettabile alla TARI è quella dell'area scoperta operativa (area per sosta camper, posizionamento tende o altre strutture precarie), con esclusione delle aree destinate a viabilità interna e verde, alla quale andrà sommata la superficie degli immobili presenti all'interno dell'area (uffici, bagni ecc.).
7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere la superficie dell'attività ad essa connessa, si applica globalmente la tassa dovuta dalle utenze domestiche.
9. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate con i precedenti sistemi di tariffazione.

Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio non esaustivo:
 - a) unità immobiliari destinate a civile abitazione, prive di arredo e di attrezzature, chiuse, inutilizzate e sprovviste, non temporaneamente, di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete, come a titolo esemplificativo gas, acqua, energia elettrica, telefono, internet, purché tale circostanza sia comprovata dalla dichiarazione di cui al successivo art. 31. In caso di alloggio in condominio per il quale non può essere disattivata la fornitura idrica o termica, la dichiarazione di cui sopra deve essere integrata da attestazione dell'amministratore del condominio il quale deve certificare l'avvenuta esecuzione di interventi che impediscono la fornitura di acqua/gas nell'alloggio, oppure la mancanza di addebito di oneri legati ai consumi per le stesse forniture. Non sono parimenti soggette alla tassa le pertinenze delle stesse unità immobiliari, a condizione che risultino completamente vuote e non adibite a deposito di materiale;

- b) le pertinenze delle unità immobiliari indicate alla precedente lettera a), a condizione che risultino completamente vuote e non adibite a deposito di materiale;
 - c) autorimesse o altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, chiusi, inutilizzati, che risultano completamente vuoti e non adibiti a deposito di materiale;
 - d) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - e) superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - f) campi sportivi, palestre, piscine limitatamente alla superficie destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
 - h) unità immobiliari di fatto non utilizzate in quanto sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - i) fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - j) edifici in cui viene esercitato pubblicamente il culto, inclusi i locali accessori degli stessi al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovano oggettivamente in rapporto funzionale (ad esempio gli archivi parrocchiali), i locali destinati alla catechesi e all'educazione religiosa in genere;
 - k) aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, quali a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, e le superfici non chiuse con strutture fisse, quali balconi, terrazzi, verande e porticati;
 - l) aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - m) aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti non utilizzate né utilizzabili perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - n) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - o) aree in abbandono, di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo o adibiti a mero deposito di materiali in disuso;
 - p) aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - q) aree occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, spogliatoi e servizi;
 - r) aree e locali di proprietà del Comune destinati ad attività istituzionali.
2. La sussistenza dei presupposti di non applicazione del tributo, di cui al presente articolo, deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento e deve essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o in base a idonea documentazione da allegare alla dichiarazione.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 11 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione e non sull'intera superficie occupata. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti.
2. In caso di produzione in via esclusiva di rifiuti speciali, come da precedente comma, oltre che alle aree di produzione, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Non sono inoltre tassabili:
 - a) le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, serre a terra, legnaie, fienili e simili ricoveri agricoli. Restano comunque soggetti i locali e le aree destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia eccessivamente difficoltoso accertare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività (categoria DPR 158/99)	% di abbattimento della superficie
Cat. 12, 13, 14, 15 (cat. 15 escluse le attività agricole) Cat. 8 limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche	50%
Cat. 15 limitatamente alle attività agricole Cat. 22, limitatamente alle unità di pertinenza di attività agricole	70%
Altre tipologie	30%

5. Per il riconoscimento di quanto previsto dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, di cui al successivo art. 31, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, agricola ecc.), le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER, e fornire idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale ecc.). In difetto, tutta la superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

6. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 12 - Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati

1. Per "riciclo" ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è intesa: "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo. La riduzione trova applicazione in base ai seguenti criteri:
 - a) 20% nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - b) 40% nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - c) 70% nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - d) 100% nel caso di riciclo di oltre l'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente.
4. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 2. A tale istanza deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, la loro destinazione, l'operazione di recupero alla quale sono sottoposti ed il soggetto che ha effettuato il riciclo, l'attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata all'attività di riciclo e adeguata documentazione a corredo (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, autorizzazioni per le attività di recupero ecc.) Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti.
5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche possedute o condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, le badanti ecc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di volontari impiegati in progetti di servizio civile, di giovani che si spostano all'estero per motivi di studio, di attività lavorativa prestata all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità abitative occupate da persone con residenza al di fuori del territorio comunale, oppure a disposizione di soggetti residenti o di soggetti diversi dalle persone

fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 31, o, in mancanza, quello individuato nella delibera tariffaria, determinato secondo il criterio della media dei componenti dei nuclei familiari del Comune di Moncalvo. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza degli occupanti.

4. Per gli alloggi in condominio o case plurifamiliari, che risultano sfitti, chiusi e inutilizzati, privi di arredo, per i quali non può essere disattivata la fornitura idrica o termica per la presenza di impianti centralizzati, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, o detenute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, limitatamente al caso in cui non sia possibile dividere le superfici occupate, da ogni singolo nucleo familiare, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, considerate utenze domestiche secondo quanto disposto all'art. 6 comma 5, il numero degli occupanti è fissato in una unità.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso annuale di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast o affittacamere, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, con numero di occupanti pari al numero dei posti letto dichiarati nella segnalazione certificata di inizio attività. In caso di attività svolta in una parte dell'abitazione di residenza, la superficie destinata all'attività viene assoggettata autonomamente alla tassa con applicazione della tariffa come sopra indicato.
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate, utilizzate per locazioni a fini turistici, per periodi brevi, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri, si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, con numero di occupanti corrispondente al numero dei posti letto indicati nel modello informativo per locazione turistica trasmesso al Comune, come previsto dal Regolamento regionale sul nuovo comparto turistico extralberghiero piemontese recepito con D.P.G.R. n. 4/R del 08/06/2018, o desumibili dai siti dedicati alle locazioni turistiche, o, in mancanza, ricavabili dalla planimetria catastale. In caso di destinazione alla locazione a fini turistici di una porzione dell'abitazione di residenza, la superficie destinata alla locazione viene assoggettata autonomamente alla tassa con applicazione della tariffa come sopra indicato.
11. Le tariffe di cui ai precedenti commi 9 e 10 vengono applicate con una riduzione della parte fissa e di quella variabile nella misura e con le modalità indicate nel successivo art. 23, c. 1, lett. d).

Art. 14 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 15 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 18 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al

piano finanziario di cui al successivo art. 17. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 16 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 17 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile ed i criteri di ripartizione adottati per la ricostruzione dei dati.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 18 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; quest'ultime, a loro volta, sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato C) al presente regolamento
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 20 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 21 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso

alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a mq. 20. Nel caso di unità catastale autonoma, si considera l'effettiva superficie, senza limitazioni.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 8 del presente Regolamento.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

Art. 22 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cui al successivo art. 31.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 36
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30, comma 7.

Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 24%, previa presentazione di dichiarazione del contribuente;
 - b) per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 17%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita attestazione di attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, da allegare alla dichiarazione di cui all'art. 31. La dichiarazione e l'attestazione saranno valide anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata attestazione l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
 - c) per i fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - d) per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come bed and breakfast, affittacamere e per le unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate e utilizzate per locazioni brevi a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri, così come dettagliate all'art. 13, comma 9 e comma 10, caratterizzate da un uso stagionale o limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare, le tariffe sono applicate con una riduzione della parte fissa e di quella variabile nella misura del 30%. La sussistenza delle condizioni per ottenere la riduzione è attestata dall'utente con la dichiarazione TARI da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 32. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di imposizione gli utenti interessati sono tenuti a

- presentare idonea documentazione attestante l'effettiva fruizione dei locali o dell'immobile per un periodo non superiore a 183 giorni/anno, pena il venir meno del riconoscimento della riduzione applicata con il conseguente recupero della differenza di imposta.
2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto Legge 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2014 per le utenze domestiche possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa della TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso.
 3. A norma dell'art. 1, comma 659, Legge 147/2013 è prevista la riduzione del 100% delle quota variabile della tariffa nelle seguenti ipotesi:
 - a) per gli alloggi a disposizione, posti in condominio o case plurifamiliari, privi di arredo, che risultano di fatto chiusi, inutilizzati e sfitti, per i quali non può essere disattivata la fornitura idrica o termica per la presenza di impianti centralizzati, è applicata la sola quota fissa della tariffa, calcolata su un unico occupante, come previsto all'art. 13, comma 4 del presente regolamento. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 31 del presente regolamento, alla quale va allegata una attestazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla presenza dei requisiti. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena la decadenza dal beneficio;
 - b) per le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, condotte da persona fisica priva, nel Comune, di utenze abitative di cui all'art. 13, comma 7 del presente regolamento, è applicata la sola quota fissa della tariffa, riferita ad una persona.
 4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono riconosciute dietro specifica richiesta dell'interessato da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione di cui al successivo articolo 32 e decorrono dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, debitamente documentati. Le istanze presentate oltre il termine di cui sopra, producono effetto dalla data di presentazione.
 5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 32. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per i locali e le aree scoperte condotti da utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 giorni, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 30%.
2. Per il riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma 1 l'utente è tenuto a inoltrare al Comune una specifica richiesta. La riduzione tariffaria decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha decorrenza dalla data indicata nella dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. Alle imprese agricole e vivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, si applica una riduzione del 17% della parte variabile della tariffa.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è subordinata alla presentazione, all'avvio, di apposita dichiarazione attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico, avente effetto anche per le annualità successive. A corredo della dichiarazione si dovrà presentare documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore per il compostaggio e documentazione fotografica comprovante l'effettivo svolgimento

dell'attività. La dichiarazione di attivazione, e/o l'eventuale cessazione, dell'attività di compostaggio, dovrà essere presentata nei termini previsti dal successivo art. 32. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione si autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

5. Per i locali a destinazione non domestica, privi di arredo e di fatto chiusi ed inutilizzati per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali, è concessa la riduzione del 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente con la dichiarazione di cui all'art. 31 del presente regolamento, e comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. A questa tipologia di utenze verrà applicata la tariffa corrispondente alla categoria 22.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate vengono riconosciute dietro specifica richiesta dell'interessato da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione di cui al successivo articolo 32 e decorrono dalla data di effettiva sussistenza dei requisiti, debitamente documentati. Le istanze presentate oltre il termine di cui sopra, producono effetto dalla data di presentazione.
7. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 32. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 25 - Riduzioni per distanza dal punto di raccolta e per mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è ridotto al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i 1.000 metri, misurato dalla strada pubblica al confine della proprietà, restando pertanto esclusi dal calcolo della distanza i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno, o pericolo di danno, alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20% per ogni mese di interruzione.

Art. 26 - Agevolazioni e ulteriori riduzioni o esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali può prevedere, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, delle "condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate", sulla base dei principi e i criteri che saranno individuati con apposito DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, Legge n. 549/1995, il Comune può prevedere delle agevolazioni sulle tariffe della tassa sui rifiuti, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
3. In caso di eventi di carattere eccezionale e/o calamità naturali che, durante l'anno, interessino il territorio o parte del territorio comunale, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale proposte di agevolazioni, riduzioni o esenzioni o proroghe delle scadenze, purchè non in contrasto con le leggi vigenti.
4. I criteri per le agevolazioni, esenzioni o ulteriori riduzioni tariffarie sono individuati dal Consiglio Comunale con specifica norma regolamentare o apposita deliberazione, previa adeguata copertura finanziaria.
5. Le agevolazioni, esenzioni o riduzioni tariffarie, di cui ai commi precedenti, saranno iscritte in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, secondo le disposizioni di cui al comma 660 dell'art. 1, Legge n. 147/2013.

Art. 26 bis – Misure agevolative straordinarie per l'anno 2020 conseguenti all'emergenza covid-19

1. Per l'anno 2020, a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19, e delle eccezionali misure contenute nei decreti emanati dal governo e negli altri atti adottati dalle autorità competenti, alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere temporaneamente l'attività nel rispetto dei provvedimenti emanati, sono riconosciute delle riduzioni tariffarie in coerenza con le indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020.
2. Per l'applicazione delle riduzioni viene definito quanto segue:
 - a) il periodo di sospensione e riapertura dell'attività è rilevato dai provvedimenti normativi emessi in materia e tramite riscontro con i documenti e le informazioni in possesso del Comune, pertanto le riduzioni verranno applicate d'ufficio;
 - b) il criterio di riduzione di cui all'art. 1, c. 1.3 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020, riferita alle attività di cui alla tabella 1b dell'Allegato A) alla stessa deliberazione (riduzione del 25% su base annua, corrispondente a max tre mesi di chiusura su dodici mesi annui, ovvero 90 giorni), viene esteso, per analogia, a tutte le attività ancora sospese alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 158/2020, con periodo di chiusura non superiore a 90 giorni;
 - c) per le attività ricomprese nella tabella 2 dell'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 il Comune applicherà le riduzioni previste ai c. 1.2 e 1.3, Art. 1, della predetta delibera, in rapporto al periodo di chiusura, come segue:
 - per le attività con sospensione conclusa alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 158/2020: riduzioni di cui al c. 1.2, stessa deliberazione;
 - per le attività ancora sospese alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 158/2020, per le quali il periodo di chiusura risulta non superiore a 90 giorni: riduzioni di cui al c. 1.3, stessa deliberazione (in base al criterio di cui alla precedente lett. b);
 - per le attività ancora sospese alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 158/2020, per le quali il periodo di chiusura risulta superiore a 90 giorni: riduzioni di cui al c. 1.2, stessa deliberazione;
 - d) alle utenze delle aree mercatali viene riconosciuta una riduzione anche sulla quota fissa della tariffa, in considerazione del mancato svolgimento del servizio di pulizia dell'area mercatale durante il periodo di chiusura.
3. Le riduzioni tariffarie sono così articolate:
 - a) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 1a dell'allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione che risulta conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione ARERA, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di effettiva chiusura;
 - b) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 1b dell'allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione non ancora conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione ARERA, e comunque chiuse per un periodo non superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una riduzione forfetaria del 25%, su base annuale, della parte variabile della tariffa; in caso di chiusura superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di effettiva chiusura;
 - c) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 2 dell'allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione non ancora conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione ARERA, e che risultano chiuse per un periodo non superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una riduzione forfetaria del 25%, su base annuale, della parte variabile della tariffa; in caso di chiusura superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di effettiva chiusura;
 - d) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 2 dell'allegato A) alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione che risulta conclusa alla data di adozione della predetta deliberazione

- ARERA, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa rapportata ai giorni di effettiva chiusura;
- e) alle utenze delle aree mercatali, anch'esse sottoposte alla sospensione dell'attività, viene riconosciuta una riduzione forfetaria del 25%, su base annuale, della parte variabile della tariffa e una riduzione forfetaria del 10%, su base annuale, della parte fissa della tariffa.
4. Stante l'eccezionalità delle misure introdotte dal presente articolo, le riduzioni sopra definite opereranno in aggiunta ad altre riduzioni tariffarie già applicate agli utenti.
 5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono previste ai sensi del comma 660, art. 1, Legge n. 147/2013. L'ammontare delle riduzioni sarà iscritto in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa. La relativa copertura sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
 6. Il pagamento della TARI 2020, stante le evidenti difficoltà economiche causate dalla pandemia covid-19, sarà eccezionalmente effettuato in cinque rate, in un arco temporale di sei mesi, alle seguenti scadenze:
 - 31 ottobre 2020 (prima rata)
 - 10 dicembre 2020 (seconda rata)
 - 10 gennaio 2021 (terza rata)
 - 10 febbraio 2021 (quarta rata)
 - 10 aprile 2021 (quinta rata)Il pagamento in unica soluzione è contestuale alla prima rata.
 7. Agli utenti che si trovano in stato di temporanea difficoltà economica è concessa una dilazione del pagamento fino a dodici rate mensili decorrenti da ottobre 2020, da richiedersi con le modalità previste dal vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, l'utente può fruire esclusivamente di quella più favorevole, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni regolamentari che disciplinano misure agevolative straordinarie.

Art. 28 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, e applicando la percentuale di maggiorazione (che può raggiungere il 100%) nella misura stabilita annualmente nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva della Tosap, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 29 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 30 - Riscossione ordinaria

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 del 31/10/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base al numero di rate e alle scadenze di pagamento determinate dal Consiglio Comunale in sede in approvazione delle tariffe annue, rispettando comunque la cadenza di almeno due rate semestrali. In tale sede verrà indicata la scadenza per il pagamento della rata in unica soluzione.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo..
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento come indicato nel successivo art. 34, comma 5.

Art. 31 - Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esenzioni.
2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, al fine di consentire un aggiornamento tempestivo della posizione tributaria degli utenti, nel rispetto dei principi di efficienza dell'azione amministrativa ed in particolare di quella tributaria, e di collaborazione con i contribuenti. Resta comunque fermo al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo TARI, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione; da tale data decorrono i termini per l'attività di accertamento sulle dichiarazioni, effettuata dal funzionario responsabile.
2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. La stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini di cui al precedente comma, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
4. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. Le dichiarazioni o le istanze di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
7. La dichiarazione di cessazione deve essere corredata da apposita documentazione giustificativa quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine dichiarativo, la data di cessazione sarà quella della presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini previsti dal presente articolo.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
12. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso gli uffici comunali o a mezzo posta, anche in busta semplice, o inviata a mezzo pec o per posta elettronica normale con richiesta di conferma di lettura. La dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di avvenuta lettura nel caso di invio a mezzo posta elettronica. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
13. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione e l'applicazione del tributo sulla base di quanto dettagliatamente specificato al successivo art. 34.

Art. 33 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge

Art. 34 – Verifiche, accertamenti e riscossione coattiva

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare dei questionari ai contribuenti, da restituire debitamente compilati entro 60 giorni dalla data della notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali interessati trasmettono periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n.212.
 5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il funzionario responsabile provvederà, entro i termini di legge, alla notifica al contribuente di apposito avviso di accertamento, in rettifica o d'ufficio.
 6. L'avviso di accertamento è redatto a norma del comma 792, art. 1, Legge n. 160/2019 e specifica le ragioni dell'atto, indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi indicati nell'avviso, entro il termine di presentazione del ricorso. Nell'avviso di accertamento viene indicato che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, con aggravio a carico del contribuente degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, in quanto l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, secondo quanto disposto.
 7. La riscossione coattiva è affidata dal Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale da Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i., il quale, in qualità di soggetto legittimato, procederà alla riscossione coattiva delle somme richieste con l'avviso di accertamento di cui al precedente comma, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva (D.P.R. n. 602/1973), secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.
 8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
 9. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 35 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 37 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Il Comune può concedere dilazioni o rateizzazioni sia degli importi dovuti per la TARI annuale, sia degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento. La disciplina che regola le dilazioni di pagamento è prevista nel Regolamento delle Entrate comunali, al quale si rimanda.

Art. 38 - Importi minimi e misura annua interessi

1. Gli importi minimi per il versamento della TARI annuale, per i rimborsi, per gli avvisi di accertamento e per la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito e per provvedimenti di rateazione sono stabiliti dal Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 39 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO A)

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (estratto dell'Art. 11 del Regolamento Consortile)

I Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'articolo 1 comma 184 let. b) della Legge n.296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 47-14763.

Criteri qualitativi:

- 1) RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
 - scarti di tessuti vegetali
 - rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
 - rifiuti metallici
 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
 - scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 2) RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
 - rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
 - scarti di corteccia e sughero
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
 - rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
 - scarti di corteccia e legno
 - scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 3) RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,
 - rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
 - rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 4) RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 - rifiuti plastici
 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
 - rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
- 5) RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
 - toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
- 6) RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
 - rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
 - limatura e trucioli di materiali ferrosi
 - limatura e trucioli di materiali non ferrosi
 - limatura e trucioli di materiali plastici
- 7) INDUMENTI PROTETTIVI, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI (l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 - imballaggi in carta e cartone
 - imballaggi in plastica
 - imballaggi in legno
 - imballaggi metallici
 - imballaggi in materiali compositi
 - imballaggi in materiali misti
 - imballaggi in vetro
 - imballaggi in materia tessile
 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
 - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
- 8) RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
 - veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - pneumatici fuori uso
 - pastiglie per freni, non contenenti amianto.

- metalli ferrosi
 - metalli non ferrosi
 - plastica
 - vetro
 - componenti non specificati altrimenti
 - scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
 - componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
 - batterie ed accumulatori
 - batterie alcaline non contenenti mercurio.
 - altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
- 9) RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
- legno, vetro e plastica
 - legno
 - vetro
 - plastica
 - metalli (incluse le loro leghe)
 - rame, bronzo, ottone
 - alluminio
 - piombo
 - zinco
 - ferro e acciaio
 - stagno
 - metalli misti
- 10) RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
- rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
 - oggetti da taglio, inutilizzati.
 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
 - rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
 - oggetti da taglio inutilizzati.
 - rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
- 11) RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
 - carta e cartone
 - vetro
 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - abbigliamento
 - prodotti tessili
 - oli e grassi commestibili
 - medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
 - batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
 - legno, non contenente sostanze pericolose.
 - plastica
 - metallo
 - altre frazioni non specificate altrimenti
 - rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
 - rifiuti biodegradabili
 - altri rifiuti non biodegradabili
 - altri rifiuti urbani
 - rifiuti urbani non differenziati
 - rifiuti dei mercati
 - residui della pulizia stradale
 - rifiuti ingombranti
 - rifiuti urbani non specificati altrimenti

ALLEGATO B)

Criteria quantitativi (estratto dell'Art. 11 del Regolamento Consortile):

Categorie di attività	kg/mq anno indifferenzia ti a smaltimento (40% del tot.)	kg/mq anno a raccolta differenziat a (60% del tot.)	kg/mq anno complessi vi
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	6,00	10,00
2Campeggi, distributori carburanti	4,00	6,00	10,00
3Stabilimenti balneari			
4Esposizioni, autosaloni	2,00	3,00	5,00
5Alberghi con ristorante	7,00	10,50	17,50
6Alberghi senza ristorante	4,00	6,00	10,00
7Case di cura e riposo	8,00	12,00	20,00
8Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	9,00	15,00
9Banche ed istituti di credito	3,00	4,50	7,50
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6,00	9,00	15,00
11Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	10,50	17,50
12			
aAttività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	5,00	7,50	12,50
12			
bAttività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, estetista)	7,00	10,50	17,50
13Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	9,00	15,00
14Attività industriali con capannoni di produzione	10,00	15,00	25,00
15Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	12,00	20,00
16Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	33,00	49,50	82,50
17Bar, caffè, pasticceria	26,00	39,00	65,00
18Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	22,50	37,50
19Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	19,50	32,50
20Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	35,00	52,50	87,50
21Discoteche, night club			
22Locali di deposito e accessori (sub categoria 4)	3,00	4,50	7,50
23Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici	38,00	57,00	95,00
24Banchi di mercato genere alimentari e produttori	38,00	57,00	95,00
25Banchi di mercato beni durevoli	8,00	12,00	20,00
26Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)	7,00	10,50	17,50

ALLEGATO C)

Categorie di utenze non domestiche (Allegato I D.P.R. 158/99 - Comuni fino a 5.000 abitanti).

Le utenze non domestiche sono suddivise e dettagliate nelle seguenti categorie:

Cat.	Tipologia attività
1	<p>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</p> <p><i>Associazioni o istituzioni con fini assistenziali</i> <i>Associazioni o istituzioni politiche</i> <i>Associazioni o istituzioni culturali</i> <i>Associazioni o istituzioni sindacali</i> <i>Associazioni o istituzioni previdenziali</i> <i>Associazioni o istituzioni sportive (senza somministrazione)</i> <i>Associazioni o istituzioni benefiche</i> <i>Associazioni o istituzioni tecnico-economiche</i> <i>Associazioni o istituzioni religiose</i> <i>Associazioni di promozione sociale</i> <i>Associazioni di volontariato</i> <i>Scuole da ballo</i> <i>Musei e gallerie pubbliche e private</i> <i>Scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado</i> <i>Aree scoperte in uso</i> <i>Locali dove si svolgono attività educative</i> <i>Oratori</i> <i>Centri anziani</i> <i>Sale ludiche per bambini</i> <i>Sale da ballo e da divertimento (senza somministrazione)</i> <i>Centri di istruzione e formazione lavoro</i></p>
2	<p>Campeggi, distributori carburanti</p> <p><i>Campi da calcio</i> <i>Campi da tennis</i> <i>Piscine</i> <i>Bocciodromi e simili</i> <i>Palestre ginnico sportive</i> <i>Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva</i> <i>Distributori carburanti</i> <i>Autolavaggi</i> <i>Campeggi</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
3	<p>Stabilimenti balneari</p>
4	<p>Esposizioni, autosaloni</p>
5	<p>Alberghi con ristorante</p>
6	<p>Alberghi senza ristorante</p> <p><i>Ostelli per la gioventù</i> <i>Foresterie</i> <i>Alberghi diurni e simili</i> <i>Alberghi</i> <i>Locande</i> <i>Pensioni</i> <i>Residence</i> <i>Case per ferie</i> <i>Strutture extra-alberghiere svolte in forma imprenditoriale con prestazione di servizi alberghieri</i> <i>Agriturismo: (formula pernottamento e prima colazione)</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
7	<p>Case di cura e riposo</p> <p><i>Soggiorni anziani</i> <i>Case di cura e riposo</i></p>

	<p><i>Colonie</i> <i>Caserme e carceri</i> <i>Collegi ed istituti privati di educazione</i> <i>Collettività e convivenze in genere</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
8	<p>Uffici e agenzie <i>Enti pubblici</i> <i>Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli</i> <i>Uffici postali</i> <i>Autoscuole</i> <i>Agenzie di viaggio</i> <i>Agenzie d'affari</i> <i>Attività delle assicurazioni – fondi pensionistici</i> <i>Attività di assistenza fiscale</i> <i>Ricevitorie lotto totip totocalcio</i> <i>Internet point</i> <i>Sale da gioco e sale scommesse (senza somministrazione)</i> <i>Strutture sanitarie pubbliche e private</i> <i>Emittenti radio tv pubbliche e private</i></p>
9	<p>Banche, istituti di credito e studi professionali <i>Istituti bancari di credito</i> <i>Istituti assicurativi pubblici e privati</i> <i>Istituti finanziari pubblici e privati</i> <i>Studi legali</i> <i>Studi notarili</i> <i>Studi di liberi professionisti</i> <i>Studi di commercialisti - ragioneria</i> <i>Studi medici – sanitari - veterinari</i> <i>Studi privati di analisi</i> <i>Sudi privati odontoiatrici</i> <i>Altri studi privati</i></p>
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli <i>Librerie</i> <i>Cartolerie</i> <i>Bazar</i> <i>Abbigliamento</i> <i>Pelletterie</i> <i>Pelliccerie</i> <i>Elettrodomestici</i> <i>Materiale elettrico</i> <i>Apparecchi radio tv</i> <i>Articoli casalinghi</i> <i>Giocattoli</i> <i>Colori e vernici</i> <i>Articoli sportivi</i> <i>Calzature</i> <i>Sementi e prodotti agricoli e da giardino</i> <i>Mobili</i> <i>Materiale idraulico</i> <i>Materiale riscaldamento</i> <i>Prodotti di profumeria e cosmesi</i> <i>Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita</i> <i>Negozi di mobili e macchine per uffici</i> <i>Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti</i> <i>Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari</i> <i>Aree scoperte in uso</i></p>
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze <i>Edicole giornali</i> <i>Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari</i> <i>Tabaccherie</i> <i>Farmacie</i> <i>Erboristerie</i> <i>Articoli sanitari</i> <i>Articoli di odontotecnica</i> <i>Negozi vendita giornali</i></p>

	<i>Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</i>
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) <i>Parrucchieri e barbieri Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. Elettricista Negozi pulitura a secco Laboratori e botteghe artigiane Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi Falegnamerie Legatorie Aree scoperte in uso</i></p>
13	<p>Carrozzeria, autofficina, elettrauto <i>Autofficine Carrozzerie Elettrauto Officine in genere Aree scoperte in uso</i></p>
14	<p>Attività industriali con capannoni di produzione <i>Attività industriali con capannoni di produzione Attività industriali di trasformazione agro-alimentare</i></p>
15	<p>Attività artigianali di produzione beni specifici <i>Attività artigianali di produzione di beni specifici Attività agricole gestite da coltivatori diretti, imprenditori agricoli e società agricole e di trasformazione di prodotti agricoli agro-alimentari</i></p>
16	<p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie <i>Ristoranti Rosticcerie Trattorie Friggitorie Self service Pizzerie, pizza al taglio, piadinerie e kebab Tavole calde Osterie con cucina Attività rientranti nel comparto della ristorazione Aree scoperte in uso</i></p>
17	<p>Bar, caffè, pasticceria <i>Bar Caffè Bar pasticcerie Bar gelaterie Aree scoperte in uso Gelaterie Pasticcerie</i></p>
18	<p>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari <i>Negozi confetterie e dolci in genere Negozi generi alimentari Panifici Latterie Macellerie Salumerie Pollerie Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso Bottiglierie, vendita vino Locali vendita ingrosso generi alimentari Aree scoperte in uso</i></p>
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	<p>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>Negozi di frutta e verdura</i></p>

	<i>Pescherie Negozi di fiori Locali vendita serre Aree scoperte in uso</i>
21	Discoteche, night club <i>Discoteche Night club Sale da ballo e da divertimento (con somministrazione) Sale da gioco e sale scommesse (con somministrazione)</i>
22	Locali di deposito e accessori (sub categoria 4) <i>Autorimesse in genere Tettoie destinate ad uso parcheggio Unità immobiliari di pertinenza dell'attività agricola(magazzini, depositi e ricoveri ecc.) Magazzino di deposito e stoccaggio senza vendita Locali accessori, archivi, sgombero Locali non utilizzati, sfitti o chiusi per procedure concorsuali Aree scoperte in uso</i>
23	Banchi di mercato genere ortofrutta e ittici
24	Banchi di mercato genere alimentari
25	Banchi di mercato beni durevoli e produttori agricoli
26	Agriturismo: formula ristorazione (sub categoria 5)